

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 25/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la CTP di Pavia dichiarava estinto il giudizio per la mancata riassunzione della causa a seguito dalla decisione intervenuta da parte della Suprema Corte.

In data 28/03/2011 la Sig.ra Sa. Si. presentava l'appello avverso la predetta sentenza, chiedendo la sua riforma con l'annullamento dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della controversia.

L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 6/05/2011 chiedendo preliminarmente la riunione del presente fascicolo rubricato al RGA 2705/11 con il fascicolo rubricato al RGA 1875/11; chiedeva inoltre di dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione del divieto "ne bis in idem". Nel merito chiedeva di respingere l'appello di controparte, ribadendo l'estinzione del giudizio per omessa riassunzione a seguito del rinvio in primo grado da parte del Giudice di legittimità. All'udienza del 3 febbraio 2012, effettuata la relazione, entrambe le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni. All'esito della discussione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato come non si ritenga di accogliere la richiesta di riunione dei giudizi pendenti atteso che le decisioni già intervenute in prime cure suggeriscono di tenere separati i procedimenti.

Passando ora all'esame del merito si rileva come il Collegio ritenga di confermare la decisione della CTP di Pavia. E ciò in mancanza di adeguati riscontri in ordine alla rituale e tempestiva riassunzione della causa nel termine perentorio previsto dalla normativa in materia.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

A conferma della decisione intervenuta in prime cure si dichiara l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa nei termini previsti.